

STATUTO
Articolo 1

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE MARCO LUCHETTA, ALESSANDRO OTA, DARIO D'ANGELO E MIRAN HROVATIN"**, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore"), la predetta Fondazione adegua la propria disciplina a quella degli enti del Terzo Settore di cui al richiamato D.Lgs. ed assume la seguente denominazione: **"FONDAZIONE MARCO LUCHETTA, ALESSANDRO OTA, DARIO D'ANGELO E MIRAN HROVATIN - ETS"**.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Trieste, all'indirizzo determinato con l'atto costitutivo ovvero con successiva delibera dell'Assemblea e pubblicizzato nelle forme di legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire Uffici e Centri in tutto il territorio nazionale senza necessità di modificare lo statuto.

Articolo 3

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, e si ispira indistintamente a principi di legalità, responsabilità, lealtà, trattamento paritario e imparziale, democraticità e trasparenza amministrativa.

La Fondazione ha lo scopo di ricordare l'opera morale nonché l'impegno professionale, civile e umanitario di Marco Luchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo, caduti a Mostar, e di Miran Hrovatin, caduto a Mogadiscio, svolgendo opere di solidarietà sociale, assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione e ogni altra opera a carattere umanitario.

Per questi motivi è fatto assoluto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali; essa potrà svolgere solo le attività direttamente connesse al perseguimento dello scopo della Fondazione.

Articolo 4

La Fondazione, nel perseguire le suddette finalità, esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, e precisamente l'attività di cui alla lettera u) "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo".

In particolare, la Fondazione svolge principalmente attività di beneficenza, anche concedendo erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimo-

	niale, da donazioni appositamente raccolte e da raccolta di fondi, nei confronti di persone singole o collettività svantaggiate, anche estere, o anche in favore di enti senza scopo di lucro, che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e formazione, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, con particolare riferimento alla creazione di centri di accoglienza per bambini vittime della guerra e le loro famiglie, da mettere anche a disposizione dei medici dell'Ospedale infantile "B. Garofolo" di Trieste.	
	Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione potrà, tra l'altro:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e senza l'esclusione degli altri, l'acquisizione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b) amministrare, gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, anche cedendone la proprietà o il godimento; nonché accettare eredità e lasciti o donazioni;	
	c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;	
	d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;	
	f) erogare premi e borse di studio correlati alle proprie finalità istituzionali o che siano utili alla diffusione e alla conoscenza dell'attività della Fondazione;	
	g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;	
	h) svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e	

	della diffusione a mezzo web, in via accessoria o strumentale al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto delle stesse;	
	i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.	
	A tal fine la Fondazione:	
	- promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;	
	- promuove la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;	
	- collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;	
	- promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento;	
	- promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;	
	- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.	
	La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Articolo 5	
	Il patrimonio della Fondazione è stato originariamente costituito dalla dotazione iniziale di Euro 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto virgola cinquantatre), già Lire 150.000.000,00 (centocinquantomilioni virgola zero zero), in Buoni Ordinari del Tesoro e da Euro 387.342,67 (trecentotantasettemilatrecentoquarantadue virgola sessantasette), già Lire 750.000.000 (settecentocinquantomilioni), erogati con specifica legge dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.	
	Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito dai proventi della gestione del patrimonio medesimo, nonché da donazioni, lasciti, legati, offerte, contributi pubblici e privati, elargizioni e oblazioni di beni mobili ed immobili ricevuti dalla Fondazione.	

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

I Fondatori sono coloro che hanno costituito la presente Fondazione, e precisamente i Signori:

- Gon Fulvio;
- Andolina Marino;
- Schifani-Corfini Daniela Luchetta;
- Marzini Giovanni;
- Angiolini Enzo;
- Scarpa Giovanni.

Possono divenire "Partecipanti" le persone, fisiche e giuridiche, che abbiano contribuito in maniera importante alla realizzazione degli scopi della Fondazione e che presentano istanza di ammissione alla Fondazione stessa, sulla quale delibera il Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Fondatori e dei Partecipanti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare il rigetto e comunicarlo all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Articolo 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove, determinato nell'atto costitutivo ovvero con successiva decisione

dell'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica sino a dimissioni.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nonché la legale rappresentanza, ad uno o più Amministratori Delegati nei limiti di legge.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino, per qualsivoglia ragione, dalla carica, i Consiglieri rimasti provvederanno alla loro sostituzione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano anche i poteri di designare altri Consiglieri in aggiunta a quelli esistenti, nei limiti di cui all'articolo 8.

Il Consiglio di Amministrazione, per la designazione dei nuovi eletti, delibererà nei termini di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

Qualora, per qualsivoglia ragione, dovessero cessare contemporaneamente dalla carica tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà al rinnovo dell'intero Consiglio; in caso di inerzia dell'Assemblea protrattasi per oltre tre mesi, al rinnovo dell'intero Consiglio provvederà il Direttore Generale dell'Istituto per l'Infanzia Burlo Garofolo di Trieste.

Articolo 10

Al Consiglio di Amministrazione spetta di provvedere alla gestione della Fondazione perseguendone lo scopo istituzionale.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per l'eventuale ripartizione delle rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione persegue gli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione predispone altresì le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste.

Articolo 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto;

	- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;	
	- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero in sua sostituzione l'Amministratore Delegato, se nominato, o, in mancanza, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.	
	Articolo 12	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante un avviso trasmesso ai membri del Consiglio stesso e dell'Organo di controllo a mezzo lettera raccomandata, anche a mani, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell'adunanza.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo verbale.	
	Articolo 13	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Articolo 14	
	I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.	
	Articolo 15	
	Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede a determinarne i compiti.	
	Articolo 16	
	I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio, se autorizzate.	
	Gli amministratori investiti di particolari incarichi hanno diritto, altresì, ad un emolumento che sarà determinato dal	

Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

L'Assemblea è composta dai Fondatori e dai Partecipanti che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Fondatori e dei Partecipanti.

Articolo 18

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente entro il secondo trimestre di ogni anno solare.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, viene convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante raccomandata, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo di comunicazione e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/videoconferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, anche da terzi non soci.

Ciascun membro dell'Assemblea può rappresentare sino ad un massimo di 2 ulteriori membri.

Articolo 20

L'Assemblea delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti); per delibere relative a modifiche statutarie ed all'eventuale scioglimento della Fondazione è necessario tuttavia il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) di tutti gli aventi diritto.

Articolo 21

I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente dell'Assemblea, eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa nel suo seno. Il Presidente così eletto designa uno dei presenti a fungere da Segretario dell'Assemblea.

Articolo 22

Di ogni adunanza verrà steso, a cura del Segretario dell'As-

semblea, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, sarà conservato agli atti.

Articolo 23

L'Assemblea è l'organo deliberante della Fondazione con i seguenti compiti:

- a) esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- b) delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, e precisamente:
 - sull'inventario dei beni;
 - sull'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo ed eventualmente il bilancio sociale);
 - sulla relazione morale e tecnica dell'esercizio trascorso;
 - sul programma per l'esercizio entrante;
 - sui regolamenti ed i loro aggiornamenti;
 - sulle modifiche statutarie;
 - sull'eventuale scioglimento della Fondazione;
 - su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 24

Ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico, su decisione del Consiglio di Amministrazione. In caso di Organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento, ai sensi del predetto art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti e in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Nei casi previsti dalla legge ovvero laddove sia ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 25

Oltre alle scritture contabili e al bilancio, la Fondazione deve tenere:

- il libro dei Fondatori e dei Partecipanti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-

blea, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun organo e possono essere consultati dai Consiglieri e dall'Organo di Controllo.

I Fondatori e i Partecipanti hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

Gli esercizi della gestione si aprono il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, ed eventualmente redige il bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, qualora statutariamente previste.

Articolo 27

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà dell'Assemblea, con decisione presa ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- per avvenuto conseguimento dello scopo della Fondazione;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo della Fondazione;
- negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 28

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altri Enti appartenenti al Terzo settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Articolo 29

Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nel registro ONLUS e rimane in vigore il vigente statuto della Fondazione.

Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle

more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.